

SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA SPA
TITOLO I
Denominazione – Sede e domicilio - Durata –
Oggetto sociale

Articolo 1
(Denominazione)

1. È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di
"SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.p.A."
in francese "SOCIÉTÉ DE SERVICES VALLÉE D'AOSTE S.p.A."
nel prosieguo indicata anche come "la società", ai sensi della legge regionale 20
dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di
servizi alla pubblica amministrazione).

Articolo 2
(Sede e domicilio)

1. La società ha sede nel Comune di Aosta (AO), all'indirizzo risultante presso il
competente Registro delle Imprese.
2. L'Organo Amministrativo, nei modi di legge e in conformità al presente statuto,
potrà trasferire la sede legale all'interno del suddetto Comune o in un Comune
diverso e altresì istituire anche uffici amministrativi decentrati, succursali e agenzie.
Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la
modifica del presente statuto.
3. Il domicilio dell'azionista unico, degli amministratori e dei sindaci, per quanto
concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato
presso la sede della società e risultante dai libri sociali.
Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dal Consiglio di
Amministrazione a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.

Articolo 3
(Durata)

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata
dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4
(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali volti a supportare
le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale,
ed in particolare le seguenti attività:
a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, delle persone affette da patologie
fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul
territorio per il tramite degli enti locali;
b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e
risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni
di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e
servizi;
c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi
alla persona;
d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni
culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche o di gestione di
punti di informazione e promozione turistica, a carattere temporaneo e stagionale,
e le attività di valorizzazione e commercializzazione dell'artigianato di tradizione,
comprese le attività erogate per il tramite degli enti strumentali della Regione e
degli enti locali;
e) il supporto nelle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa
relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle
sistemazioni montane, affidati a ditte esterne o eseguiti in amministrazione diretta.
Essa può, inoltre, svolgere ogni ulteriore servizio affidato dalla Regione Autonoma
Valle d'Aosta in riferimento all'oggetto sociale e può compiere tutti gli atti
occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. La società, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'azionista unico, potrà
compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari e finanziarie o
economiche e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, ad esclusione

delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle altre che risultino vietate da vigenti o future disposizioni di legge e purché si tratti di attività che abbiano attinenza, siano connesse e siano necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali previste nell'oggetto sociale e di quelle vietate dalla legislazione vigente. Ogni modifica dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società, è adottata con le modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. La società è da considerarsi "in house" secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in quanto riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dall'amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo come definito dal decreto legislativo medesimo. Avendo natura di società "in house", ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuale della società deve provenire dallo svolgimento di compiti affidati dal socio Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del suddetto limite può essere sanato ai sensi del disposto dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 44/2010, erogati sul territorio per il tramite degli enti strumentali della Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante legale degli enti strumentali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale di volta in volta competente.

4. La società uniforma tutte le proprie attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

5. La società nell'acquisizione di lavori, beni e servizi è tenuta all'osservanza della disciplina prevista dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50.

6. La società ha facoltà di promuovere, a titolo gratuito, la collaborazione e/o di aderire agli organismi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, alle Aziende sanitarie, alle Università che si occupano della gestione delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale.

7. La società è inoltre tenuta a dare realizzazione ai progetti, connessi alle attività dell'oggetto sociale, approvati dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

TITOLO II

Capitale sociale – Azioni – Finanziamenti, versamenti e strumenti finanziari - Obbligazioni

Articolo 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è stabilito in € 950.000,00 (novecentocinquantamila e centesimi zero) ed è suddiviso in n. 950 (novecentocinquanta) azioni ordinarie da € 1.000,00 (mille e centesimi zero) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura (ivi compresi i diritti su tali beni) e di crediti, ai sensi del Codice civile. In tal caso, le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei relativi conferimenti.

3. La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA è azionista unico della società.

Articolo 6

(Azioni)

1. La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni ordinarie per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

2. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto e conferisce al possessore uguali diritti. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari.

Articolo 7

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari)

1. La società potrà acquisire dall'azionista finanziamenti, a titolo oneroso o

gratuito, con diritto a restituzione della somma versata, secondo le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. L'azionista può effettuare a favore della società versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

3. La società, compatibilmente ai regolamenti attuativi, previa deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Articolo 8
(Obbligazioni)

1. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del Codice civile.

TITOLO III
Assemblee degli azionisti

Articolo 9
(Assemblea)

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in presenza di particolari esigenze di cui all'articolo 2364, comma 2 del Codice civile, tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma dovrà essere segnalato dagli amministratori nella relazione sulla gestione della società.

3. All'Assemblea ordinaria sono riservate le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto e inoltre:

- la definizione della pianta organica;

- l'assunzione e il trattamento contrattuale dei Dirigenti;

la compravendita o la costituzione di diritti reali su beni immobili per un importo superiore a € 200.000,00;

- l'accensione di finanziamenti per importi superiori a € 200.000,00;

- la concessione di garanzie generali o reali.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge e dal presente statuto:

- sulle modificazioni dello statuto;

- sull'emissione di obbligazioni;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

5. L'azionista ha diritto di voto per ogni azione. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso.

6. Ha diritto di intervenire o farsi rappresentare in Assemblea l'azionista unico che, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbia depositato i titoli, se emessi, presso la sede sociale o presso le Banche indicate nell'avviso di convocazione al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice civile. All'Assemblea può, altresì, partecipare a norma del presente statuto e qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 10
(Convocazione dell'Assemblea)

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo, mediante avviso ricevuto dall'azionista unico almeno tre (3) giorni prima dell'Assemblea.

2. L'avviso è da inviarsi anche all'Organo Amministrativo e a tutti i membri del Collegio sindacale e deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie iscritte all'ordine del giorno da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o precedente convocazione, nel caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi (singolarmente considerati); in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'Assemblea potrà svolgersi validamente per teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di altri sistemi di intervento a distanza mediante collegamento audio/visivo delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'adunanza i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti possano intervenire e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare, ricevere e trasmettere documentazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

6. L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge o dallo statuto. Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile che dovrà indicare gli argomenti da trattare nell'avviso di convocazione.

Articolo 11

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona designata dall'azionista unico, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento.

2. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità dell'eventuale delega.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio e che è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente e che viene nominato nello stesso modo per la redazione del verbale, salvo che questo per legge debba essere redatto da un Notaio.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

5. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 12

(Organo amministrativo)

1. La società è amministrata da un organo di amministrazione che, se collegiale, è composto da un numero massimo di tre membri, compreso il presidente della società.

La composizione dell'organo amministrativo avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 D. lgs. 175/2016, dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposte del Ministro dell'economia e delle finanze come indicato nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. All'Organo Amministrativo compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo

riservano all'Assemblea per i quali necessita di specifica autorizzazione.

3. L'Organo Amministrativo appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell'oggetto sociale.

4. L'Organo Amministrativo esercita tali poteri direttamente o attribuendo deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. L'Organo Amministrativo, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori o mandatari *ad negotia* per determinati atti o determinate categorie di atti.

5. L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e decade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di rinomina. Decade, viene revocato e sostituito a norma dell'articolo 2449 del Codice civile.

6. Qualora l'Organo Amministrativo sia a composizione collegiale, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 2386, ultimo comma del Codice civile.

7. Il Consiglio di Amministrazione, in caso in cui l'Organo Amministrativo sia a composizione collegiale, è presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione che, di volta in volta designerà un Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

8. Il Consiglio di Amministrazione, in caso in cui l'Organo Amministrativo sia a composizione collegiale, si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

9. Il Consiglio di Amministrazione, in caso in cui l'Organo Amministrativo sia a composizione collegiale viene convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, l'adunanza viene convocata con telefax o con posta elettronica da spedire almeno un (1) giorno prima dell'adunanza. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci effettivi. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione, in caso in cui l'Organo Amministrativo sia a composizione collegiale, si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario dell'adunanza al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

11. Qualora l'Organo Amministrativo sia a composizione collegiale, ciascun consigliere dispone di un voto.

12. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Organo Amministrativo sia a composizione collegiale, risultano da processo verbale e sono firmate da chi presiede l'Organo amministrativo e dal Segretario.

13. L'organo amministrativo fornisce, su richiesta dell'azionista, ogni informazione utile in merito all'andamento della gestione e del piano degli investimenti.

15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in

carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

16. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, o nel caso all'Amministratore Unico, sono stabiliti dall'Assemblea, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa regionale vigente.

È fatto divieto di corrispondere agli amministratori, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 13

(Poteri)

1. Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, tutti i poteri e le deleghe gestionali, nonché gli ulteriori poteri previsti dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento, sono conferiti in capo allo stesso, il quale procede ad attribuire le deleghe al Direttore Generale, se presente.

2. Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2381 del Codice Civile e dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento, lo stesso attribuisce le deleghe di gestione al Direttore Generale, se presente.

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, fermo restando l'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci ed i poteri autorizzatori riconosciuti all'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengono opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei Soci.

Articolo 14

(Rappresentanza della società)

1. La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, quale attore o convenuto, spetta all'Amministratore Unico o qualora l'Organismo Amministrativo sia a composizione collegiale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso conferiti, il quale cura anche i rapporti istituzionali garantendo l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio può infatti, nei limiti di legge, delegare ad un solo Amministratore delegato proprie attribuzioni, ed egli potrà rilasciare a terzi, anche non dipendenti della società, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare procuratori alle liti.

È esclusa la carica del vicepresidente nell'ambito del Consiglio.

Articolo 15

(Obblighi dell'organo amministrativo)

Oltre all'osservanza dei doveri imposti dal codice civile e da leggi speciali gli amministratori, qualora emergano, nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., uno o più indicatori di crisi aziendale, devono adottare senza indugio i provvedimenti necessari, nel rispetto di quanto previsto dal comma quarto del detto articolo, a prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, predisponendo all'uopo un idoneo piano di risanamento.

La mancata adozione dei detti provvedimenti costituisce per gli amministratori grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

Costituisce altresì per gli amministratori grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile il mancato rispetto del limite quantitativo di cui all'articolo 4, comma tre, del presente statuto.

TITOLO V

Controllo

Articolo 16

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo determinandone competenze, poteri e il compenso, con divieto di corrispondere ulteriormente ai componenti gettoni di

presenza o premi di risultato nonché trattamenti di fine rapporto.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale e viene nominata dall'Organo Amministrativo.

2. L'organo di controllo si compone del Presidente e di due (2) membri effettivi e di due (2) supplenti, tutti scelti nell'apposito registro dei revisori legali e delle società di revisione, tutti nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale, i quali durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

3. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

4. Le adunanze dell'organo di controllo devono svolgersi nel luogo ove è presente il Presidente e possono svolgersi anche per audio/videoconferenza purché sia consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. La revisione legale dei conti della Società è esercitata, ai sensi delle disposizioni normative, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

6. L'incarico del controllo legale dei conti è conferito dalla società, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

7. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

Bilancio - scioglimento – rinvio

Articolo 17 (Bilancio)

1. La durata dell'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, completo della relazione sulla gestione.

3. Il bilancio deve essere presentato dagli Amministratori all'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, il bilancio può essere presentato all'Assemblea entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'eventuale utile netto risultante dal bilancio, è ripartito come segue:

- a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b. il residuo verrà destinato all'accantonamento a riserve straordinarie o a favore di fondi di accantonamento speciale o ad erogazioni straordinarie o rinviandolo in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.

5. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.

6. Il diritto al dividendo si prescrive a favore della società in cinque (5) anni dal giorno in cui esso è diventato esigibile.

Il bilancio deve essere corredato:

- dalla relazione degli amministratori prevista dall'art. 2428 del codice civile;
- dalla relazione dell'organo di controllo o del revisore legale prevista dall'art. 2429 del codice civile;
- dalla relazione annuale sul governo societario prevista dall'art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 smi.

Entro trenta giorni dall'approvazione, copia del bilancio, corredata dalle relazioni suddette e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese.

Articolo 18
(Scioglimento)

1. La società può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea o nei casi previsti dalla legge vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

3. La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto e con le modalità stabilite dall'art. 7, commi primo e secondo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 smi.

Articolo 19
(Controllo analogo)

1. L'espletamento del controllo analogo esercitato da parte dell'azionista unico avviene mediante:

- la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- la consultazione presso la società di tutta la documentazione sulla gestione del patrimonio conferito, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, nonché sull'organizzazione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa;
- l'invio, senza ritardo, anche su richiesta dell'azionista, del bilancio di esercizio, anche con chiusura contabile infrannuale con gli scostamenti motivati del piano dell'attività e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico e contabile;
- il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- il controllo, mediante redazione ed invio di un'apposita relazione sulla gestione da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione;
- la costituzione di uno o più comitati esecutivi per ciascuna tipologia di attività presente nell'oggetto sociale, composti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo delegato) e del dirigente della struttura regionale competente in relazione ai servizi affidati quale utile strumento di coordinamento con la società sia per l'esercizio del controllo analogo. Gli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione da parte del Comitato esecutivo non graveranno sul bilancio della società.

Articolo 20
(Computo dei termini)

1. Tutti i termini previsti nel presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 21
(Foro competente)

1. Il foro competente è quello di Aosta.

Articolo 22
(Divieti)

1. È fatto divieto alla società di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. È altresì fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

Articolo 23

(Relazione sul governo societario)

1. Per quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 a chiusura di ogni esercizio sociale, la società predispone una relazione sulla gestione e sul governo societario nella quale sono indicati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma terzo del detto articolo, ovvero, qualora la società non abbia integrato gli strumenti di governo societario con quelli ivi previsti, ne dà conto delle ragioni nella relazione stessa, la quale viene pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

Nella relazione la società fornisce altresì le informazioni sulla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Articolo 24

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice civile ed alle leggi speciali in materia della Repubblica italiana.



